

21 maggio 2018

parADigmi



Ogni bambino è vita

Fino al 31 luglio puoi donare 2 euro inviando un SMS solidale al **45525** per sostenere l'Unicef in progetti prenatali e postnatali in 10 paesi dove la povertà estrema causa gravi carenze nelle infrastrutture mediche.

Prossimamente

- ◆ Corsi di formazione obbligatoria per lavoratori, corsi per carrellisti, corsi per addetti antincendio e al primo soccorso in partenza a Vignola
- ◆ Corsi per lavoratori e preposti su richiesta

REGOLAMENTO SU GESTIONE TERRE E ROCCE DI SCAVO

Era atteso da molto tempo, è entrato in vigore in piena estate (il 22 agosto 2017) e dovrebbe riordinare la questione della gestione di Terre e Rocce da Scavo (TRS nel seguito) nei cantieri, superando l'attuale normativa.

Con il DPR n. 120/2017 vengono infatti stabilite le regole per poter riutilizzare in loco le TRS o in alternativa utilizzarle come sottoprodotti o infine, quando non ricadono le condizioni richieste, per gestirle come rifiuti. Vengono inoltre introdotte regole per la gestione di TRS provenienti da siti oggetto di bonifica.

In sintesi la strada sembra essere: semplificazioni ma molte analisi.

Partiamo dall'esame del caso più favorevole: se siamo di fronte a suolo non contaminato e destinato ad essere usato nello stesso sito di produzione (articolo 24), il produttore deve effettuare le analisi minime descritte nell'Allegato 4 per dimostrare la non contaminazione. Questo è l'unico adempimento richiesto, quindi non vi sono dichiarazioni o pratiche burocratiche, salvo il caso in cui l'intervento avvenga nell'ambito di opere soggette a VIA; in questo ultimo caso dovrà essere predisposto un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle TRS escluse dalla disciplina dei rifiuti" e in caso di esito positivo del procedimento un "progetto di utilizzo" sulla base delle analisi effettuate, prima dell'inizio dei lavori. L'Allegato 4 prevede un set minimo di analisi (metalli pesanti, idrocarburi) da integrarsi tuttavia sulla base della destinazione pregressa del sito e delle sue caratteristiche.

Qualora invece il riutilizzo delle TRS sia inteso come **sottoprodotto**, e quindi anche in un sito diverso, occorre che l'impiego sia conforme al **Piano di Utilizzo**, da presentarsi all'ARPA almeno 90 giorni prima dei lavori, contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti che escludono il materiale dalla definizione di rifiuto. Il Piano dovrà contenere anche l'indicazione dei siti di deposito intermedio, la destinazione finale, la tipologia di scavo, e qualora questi o altri aspetti dovessero cambiare anche il Piano va aggiornato.

E' tuttavia prevista una strada semplificata per i **cantieri di piccole dimensioni**, vale a dire laddove il materiale scavato sia inferiore a 6.000 metri cubi. In tal caso viene elaborata e trasmessa - almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori - una **Dichiarazione di Utilizzo**, che sostituisce il Piano.

Fra le novità principali del provvedimento si segnala la possibilità di includere fino al 20 % di materiali di origine antropica (di riporto) fra i materiali di scavo.

Il Decreto è completato da 10 allegati, alcuni di questi riprendono quanto già specificato dal Decreto Ministeriale 161/2012, riportando le procedure e le metodologie per la caratterizzazione ambientale (allegati 1 e 4), per il campionamento delle terre in fase progettuale (Allegato 2) e in corso d'opera (Allegato 9), le attività che possono essere considerate "normale pratica industriale" (Allegato 4), le caratteristiche e i contenuti minimi che devono essere contenuti nel Piano di Utilizzo (Allegato 5), la documentazione da produrre per il trasporto del materiale (Allegato 7) e per la dichiarazione di avvenuto utilizzo dello stesso (Allegato 8).

Gli allegati 6 e 10 invece sono di nuova introduzione e comprendono il modello per la redazione della "Dichiarazione di utilizzo" per la procedura semplificata di gestione delle terre e rocce da scavo e la "Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica".

SOTTOPRODOTTI PER IL SETTORE CERAMICO

Sulla base dell'articolo **184-bis del Testo Unico Ambiente** e della **Legge Regionale 16-2015**, la Regione Emilia-Romagna ha istituito un coordinamento permanente finalizzato alla individuazione dei **sottoprodotti**, vale a dire quei materiali di scarto che in determinate condizioni possono essere esclusi dalla definizione di RIFIUTO. Il coordinamento è costituito dalla Regione, da ARPAE e da associazioni imprenditoriali.

Il coordinamento definisce le buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti, possano consentire di individuare, caso per caso da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell'ambito dei diversi cicli produttivi. E' stato quindi istituito nel 2016 l'**Elenco regionale dei sottoprodotti** a cui possono iscriversi le imprese il cui processo produttivo e le sostanze o gli oggetti da esso derivanti hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente per la qualifica di sottoprodotti. Per ognuna delle filiere produttive individuate saranno definite le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivati.

Dopo varie "schede" dedicate al settore agricolo (es. noccioli di pesche e albicocche...) si segnala con particolare interesse la Determinazione con cui si è emanata la scheda relativa al settore ceramico, per il quale sono stati definiti come potenziali sottoprodotti:

- 1) Polveri e impasti da ceramica cruda;
- 2) Polveri da ceramica cotta;
- 3) Scarti di formati pressati e non cotti;
- 4) Scarti di ceramica cotta.

La scheda è reperibile al seguente link:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/rifiuti/temi/economia-circolare/sottoprodotti>

Le imprese interessate ad iscriversi all'Elenco Regionale possono farlo qui:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/rifiuti/temi/economia-circolare/sottoprodotti/come-iscriversi-nell2019elenco-regionale-dei-sottoprodotti>

REGOLAMENTO PRIVACY EUROPEO

Il 21 marzo 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che, in attuazione dell'art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 25 ottobre 2017), introduce disposizioni per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, **relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati** (Regolamento GDPR).

Le disposizioni di diritto europeo acquireranno efficacia a partire dal **25 maggio 2018**, mentre il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003) sarà abrogato. La nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni volte ad armonizzare l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della privacy.

Per maggiori informazioni sull'argomento si rimanda alla nostra Circolare di febbraio 2018, scaricabile dal seguente link:

<http://www.paradigmi.net/attachments/article/11/Nuovo%20Regolamento%20Europeo%20Privacy.pdf>

TROPPO LAVORO? L'INAIL COPRE ANCHE LE MALATTIE DA STRESS

La sentenza della Corte di Cassazione del 5 marzo 2018 ha confermato che **l'INAIL deve assicurare anche la malattia derivante dallo stress lavorativo** conseguente alle *“scelte di organizzazione del lavoro in ambito aziendale”*. La nuova sentenza (n. 5066 depositata in cancelleria il 05/03/2018 della Corte Suprema di Cassazione IV sezione lavoro), ci conferma che *“in tema di malattia professionale, la tutela assicurativa INAIL va estesa ad ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell'attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l'organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella, dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata”*.

In pratica, l'assicurazione obbligatoria di base dell'INAIL deve coprire anche le malattie derivanti dallo stress lavoro-correlato (stress lavorativo). Unica clausola è che il lavoratore deve dimostrare che lo stress è causato dal lavoro o dall'ambiente di lavoro.

La sentenza si riferisce a una storia apparentemente molto semplice: la lavoratrice svolgeva *“un numero elevatissimo di ore di lavoro straordinario”* e per questo, dopo un po' di tempo, si è ammalata a causa dell'eccessivo stress lavorativo.

A quanti può capitare una situazione simile? Lavorare molto a lungo, quasi come un'abitudine a stare in ufficio 12 ore al giorno, e poi iniziare a stare male dal punto di vista fisico o psicologico.

Leggendo la sentenza si possono individuare molti spunti di interesse. Viene infatti ribadito che devono essere considerati non solo i rischi specifici della lavorazione ma a **ma anche tutto ciò che afferisce al contesto più ampio del lavoro** (es. l'esposizione al fumo passivo, infortuni in itinere). Infatti, lo stress lavorativo non è solo collegato alla mansione che si svolge **ma anche al clima lavorativo che si respira sul luogo di lavoro**, impostato dalla qualità delle relazioni interpersonali, dal modo di dirigere del proprio superiore, dalle *“forze situazionali”* che determinano i comportamenti dei lavoratori (come valorizzare il lavoro prolungato oltre l'orario di 8 ore).



Via della
Costituzione, 30
41058 VIGNOLA (MO)
c.f. e p. iva
02813710361

Telefono:
059-765293

Fax:
059-7703316

posta@paradigmi.net

www.paradigmi.net



*Il 25/05/2018
entra in vigore il
Regolamento
Privacy Europeo*

*Fino al 31/05/2018
è possibile
richiedere i
contributi INAIL ISI
2017*

Obbligo defibrillatore nelle società sportive

Si segnala che dal 1° luglio 2017 è in vigore l'obbligo dell'apparecchio defibrillatore e la presenza di almeno una persona formata "durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche".

Obbligo denuncia telematica di infortuni sul lavoro

Ricordiamo che dal 12 ottobre 2017 è in vigore l'obbligo di denunciare per via telematica all'INAIL gli infortuni di lavoro che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Registri di esposizione: nuove modalità di trasmissione all'INAIL

Segnaliamo inoltre che dallo scorso 12 ottobre 2017 è disponibile sul sito INAIL un apposito servizio on-line per la trasmissione e l'aggiornamento telematico del "Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni" e del "Registro di esposizione ad agenti biologici". Gli attuali registri cartacei verranno infatti sostituiti dai registri telematici.

Ricordiamo che i Registri di esposizione sono obbligatori per le ditte che presentano lavoratori potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni e ad agenti biologici del gruppo 3 e/o 4. Fra le attività tenute alla compilazione e alla trasmissione del Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni rientrano, ad esempio, le falegnamerie che lavorano legni duri, le attività di saldatura su acciaio inox, le attività di bonifica e smaltimento amianto, le attività che espongono a silice cristallina, ecc.

Per maggiori informazioni si rimanda alla nostra Circolare di gennaio 2018, scaricabile dal seguente link:

<http://www.paradigmi.net/attachments/article/11/Novit%C3%A0%20Registri%20di%20esposizione.pdf>

Bando INAIL ISI 2017

Dovete rimuovere una copertura in amianto, sostituire un macchinario, un trattore agricolo? Forse c'è un finanziamento a fondo perduto che vi aspetta. Ne parliamo qui...

<http://www.paradigmi.net/attachments/article/11/BANDO%20ISI%20INAIL%202017.pdf>

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell'amministratore, che aveva maturato in precedenza un'esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.